II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 1985

che autorizza la Repubblica francese ad istituire una sorveglianza intracomunitaria nei confronti delle importazioni di talune pantofole e altre calzature da camera, e di talune scarpe di tela e di sparto originarie della Repubblica popolare cinese

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(85/144/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati ad attuare nei confronti dell'importazione di alcuni prodotti originari dei paesi terzi ed immessi in libera pratica in un altro Stato membro (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3667/84 del 21 dicembre 1984 (2), la Commissione ha istituito un regime di autorizzazione all'importazione in Francia di talune pantofole e altre calzature da camera, e di talune scarpe di tela e di sparto, originarie della Repubblica popolare cinese, che rientrano rispettivamente nei codici Nimexe ex 64.04-10, ex 64.04-90 e ex 64.02-69 ;

considerando che detto regolamento tiene conto delle disposizioni prese dal governo della Repubblica popolare cinese necessarie per subordinare le esportazioni in Francia, dei prodotti in questione al rilascio di un certificato di esportazione, in modo da rispettare per gli anni 1985, 1986 e 1987 determinati limiti quantitativi ;

considerando che esistono divergenze nelle condizioni di importazione dei prodotti in questione tra la Francia e gli altri Stati membri ; che dette divergenze possono provocare deviazioni di traffico ;

considerando che per individuare quanto prima dette deviazioni, il governo francese ha introdotto presso la Commissione delle Comunità europee una richiesta di autorizzazione per istituire una sorveglianza intracomunitaria preliminare sulle importazioni in questione originarie della Repubblica popolare cinese ed immesse in libera pratica negli altri Stati membri ;

considerando che la Commissione ha esaminato se le importazioni di cui trattasi potessero formare oggetto di misure di sorveglianza intracomunitaria ; che da tale esame risulta che possono verificarsi deviazioni di traffico tali da pregiudicare gli obiettivi perseguiti dal succitato regolamento (CEE) n. 3667/84 e da aggravare o prolungare le difficoltà economiche del settore, evidenziate da detto regolamento ;

considerando che, pertanto, è necessario autorizzare la Francia ad istituire una sorveglianza intracomunitaria sui prodotti in questione originari della Repubblica popolare cinese ed immessi in libera pratica negli altri Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad istituire fino al 31 dicembre 1987, conformemente all'articolo 2 della decisione 80/47/CEE summenzionata, una sorve-

(1) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
(2) GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 30.

glianza intracomunitaria sui prodotti qui di seguito indicati, originari della Repubblica popolare cinese ed immessi in libera pratica negli altri Stati membri.

N. della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1985)	Designazione delle merci
ex 64.04	ex 64.04-10	Pantofole ed altre calzature da camera
ex 64.04	ex 64.04-90	Scarpe di tela e di sparto
ex 64.02 B	ex 64.02-69	Scarpe di tela con suole di gomma

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 1985.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione